COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89210 Ord. n. 21

OGGETTO: Palio 3 luglio 2026 – Procedimento a carico del fantino Federico Guglielmi detto Tamurè

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'Ordinanza n.2 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83878, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito al fantino Federico Guglielmi detto Tamurè (di seguito, "Tamurè"), come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento (di seguito, "Regolamento") il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè ha presentato memoria difensiva *ex* art.99, comma 4, del Regolamento con atto recante numero di protocollo in entrata 85994 del 26 ottobre 2026;

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Visti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Visto il video ufficiale del Consorzio per la Tutela del Palio;

Letta la memoria del fantino Federico Guglielmi detto Tamurè, alla quale si rimanda, ritenendosi il contenuto acquisito, integralmente riportato e trascritto nel presente atto;

Considerato che:

- il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè ha presentato una memoria composta da n.13 pagine, al cui contenuto si rimanda ritenendolo integralmente acquisito, con la quale ha sostanzialmente eccepito che la contestazione di addebito di cui all'ordinanza n. 2 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83878, è infondata in fatto ed in diritto paliesco;
- nelle conclusioni il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè confida che, ai sensi dell'art. 99 comma 5 del Regolamento, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") proceda all'archiviazione dell'addebito o, in subordine, alla proposta di irrogazione della sanzione minore di cui all'art.99, lett.a) del Regolamento per il Palio;

Considerato che dalla stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 3 luglio 2026, emerge sostanzialmente che il fantino Tamurè sia partito dal nono posto anzichè dall'ottavo che gli era stato assegnato dall'ordine della mossa invertendosi con il fantino della Contrada di Valdimontone;

Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 87 che dispone: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70*";

- art. 64, comma 1, il quale sancisce che: "*È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e*

tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini";

Valutato quanto esposto dal fantino Federico Guglielmi detto Tamurè nella memoria di contestazione di addebito di cui all'ordinanza n.2 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83878, l'A.D. evidenzia che dalla predetta emergono le seguenti circostanze:

- la partenza da posizione non propria non è stata frutto di condotta volontaria ed attiva del fantino dell'Imperiale Contrada della Giraffa, bensì conseguenza della condotta prevalente e rilevante posta in essere dal fantino della Contrada di Valdimontone. Tale valutazione appare convincente considerando che la stessa relazione dei Deputati della Festa, a differenza di quanto avvenuto in altri casi, non evidenzia espressamente la volontarietà della condotta del fantino dell'Imperiale Contrada della Giraffa. La presunta violazione contestata si appalesa, pertanto, quale conseguenza dell'azione di terzi, nonché del tentativo del fantino Tamurè di controllare il proprio cavallo. Ne consegue che non si è manifestata una condotta esclusivamente attiva del fantino Tamurè, il quale ha subito la condotta altrui. Tuttavia, pur ritenendo accertata la condotta prevalente del fantino della Contrada del Valdimontone quale causa induttrice dello spostamento di posizione del fantino dell'Imperiale Contrada della Giraffa, si osserva che nel *modus agendi* del fantino Tamurè non si è manifestato il tentativo di riprendere la propria posizione durante tutta la fase della mossa. Il predetto fantino, pur avendo subito l'azione altrui, una volta determinatosi lo spostamento, non ha posto in essere alcuna azione attiva volta al ripristino della posizione assegnata, partendo pertanto da posizione non propria, seppur in modo involontario. Per tale ragione, pur in presenza di una condotta prevalente altrui, sussiste una residua responsabilità del fantino Tamurè per omesso tentativo di recuperare l'originale posizione;
- le ragioni addotte dal fantino e le dinamiche verificatesi all'interno della mossa consentono di valutare l'applicazione dell'attenuante al fantino Tamurè, ma non certamente l'esimente totale. Il fantino ha comunque violato il Regolamento ponendo in essere condotta oggettivamente vietata. La condotta altrui non elide l'illecito paliesco, ne mitiga eventualmente solo la sanzione. Dunque è da ritenersi accertata la violazione dell'art. 64, comma 1, del Regolamento a carico del fantino Tamurè, anche se non volontaria e posta in essere in via difensiva. Per l'effetto, si ritiene di proporre la sanzione nella misura minima prevista, con riconoscimento delle circostanze attenuanti.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, come disposto dall'art. 99, comma 5, del Regolamento, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio in merito alla condotta tenuta dal fantino Federico Guglielmi detto Tamurè in occasione del Palio, riconoscendo la sanzione meno grave proprio in ragione della mancanza, seppur non totale, di condotta attiva.

P.Q.M.

- propone di comminare la sanzione di n.**1 diffida**, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1, del Regolamento, in quanto il fantino Tamurè è partito dal nono posto anzichè dall'ottavo, che gli era stato assegnato dall'ordine della mossa, invertendosi con il fantino della Contrada di Valdimontone, in quanto la propria azione è da ritenersi non volontaria bensì indotta dalla condotta del fantino Salvatore Nieddu detto Lesto di quest'ultima contrada, così come meglio argomentato in parte narrativa;

- dispone di notificare la presente proposta di sanzione al fantino Federico Guglielmi detto Tamurè assegnandogli numero dieci (10) giorni, a pena di decadenza, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per presentare alla Giunta Comunale eventuale memoria difensiva, così come previsto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano